

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 del DEL
**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE E L'ESERCIZIO DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI**

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali manifestazioni.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

- spettacoli viaggianti: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché in parchi permanenti ed i circhi equestri di cui alla L. 337/68.
- complessi attrazionistici: quelli che vengono allestiti in occasioni di sagre, fiere, feste tradizionali e manifestazioni locali, di volta in volta individuate dall'Amministrazione, con apposita delibera giuntale, purchè il numero delle attrazioni sia superiore a cinque.
- parchi divertimento organizzati: quelli che vengono allestiti nell'ambito comunale, su area privata, da organizzatori qualificati in possesso di apposita autorizzazione ministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla L. 337/68 e successive modifiche.
- aree per lo spettacolo viaggiante: le aree disponibili, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/68, individuate annualmente con delibera della Giunta Comunale; in caso di mancato aggiornamento annuale, si intendono confermate le aree individuate l'anno precedente.

Art. 3 - Compiti della Giunta Comunale

La Giunta comunale, previa istruttoria da parte dei competenti uffici del Comando di Polizia Municipale, con proprio atto decide sui seguenti punti:

- Determina la composizione tipologica dei singoli parchi, in modo da garantire la presenza equilibrata di tutte le attrazioni;
- Determina il periodo e gli orari di esercizio degli allestimenti dello spettacolo viaggiante;
- Stabilisce le aree da destinarsi allo spettacolo viaggiante;
- Delibera su ogni evenienza relativa a quanto disciplinato dal presente Regolamento che richieda una valutazione discrezionale.



Art. 4 - Organizzazioni di categoria

Le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore possono essere sentite dai competenti uffici del Comando di Polizia Municipale per formulare pareri relativi a:

- Modifiche al Regolamento;
- Inserimento delle attrazioni "novità" e valutazione di eventuali casi di particolare necessità.

Art. 5 - Modalità di concessione delle aree

L'esercizio dell'attività, nell'area stabilita, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e contestuale concessione ad occupare suolo pubblico.

Non possono essere allestiti altri complessi attrazionistici né spettacoli circensi nello stesso periodo, né nei trenta giorni precedenti il Luna Park S. Caterina.

La tipologia delle attrazioni ammesse nei parchi è contenuta nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/68 e successive integrazioni e/o modifiche.

E' tassativamente vietato l'impiego di animali quale premio ai vincitori, in ogni forma di gioco, lotteria o spettacolo.

Art. 6 - Domande di partecipazione

Le istanze per la partecipazione alle suindicate manifestazioni, redatte secondo la vigente normativa devono essere presentate al Sindaco entro il termine perentorio sottoindicato:

- 15 gennaio per il Parco di Primavera;
- 30 giugno per il Luna Park "S. Caterina";
- sessanta giorni prima dalla data di inizio per le eventuali manifestazioni di volta in volta deliberate.

Per le istanze inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'archiviazione d'ufficio dell'istanza.

Gli uffici preposti, per il buon fine istruttorio dell'istanza, possono richiedere eventuale documentazione tecnica integrativa che dovrà essere prodotta, entro quindici giorni per il Parco di Primavera ed entro trenta giorni per il Luna Park S. Caterina, dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione: in caso non fosse prodotta nei termini su stabiliti, l'istanza sarà archiviata d'ufficio.

Art. 7 - Complessi attrazionistici

I complessi attrazionistici che si svolgono annualmente, nell'area all'uopo destinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono:



- Tradizionale Luna Park di S. Caterina: si svolge nel mese di novembre e termina di norma il 25 novembre (Festa di S. Caterina);
- Parco di Primavera: si svolge tra la fine di marzo e la fine di aprile (comprende la Pasqua).

Per eventuali altri complessi attrazionistici eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 3 si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

In concomitanza di eventi sportivi, culturali o spettacoli in genere presso lo stadio Friuli, l'autorizzazione per l'esercizio di attività presso il parcheggio sud dell'impianto, qualora individuato come area da destinarsi allo spettacolo viaggiante, potrà essere sospesa con ordinanza del Sindaco in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica segnalati dall'organo competente.

La non ottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività, ferme le eventuali responsabilità di natura penale, comporta l'allontanamento immediato dal Parco e l'esclusione da ogni manifestazione dello spettacolo viaggiante nell'ambito comunale per i tre anni successivi.

Art. 8 - Rilascio del titolo

Il titolo autorizzativo/concessorio è rilasciato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, vista la documentazione agli atti.

L'ammissione sarà comunicata agli esercenti interessati entro trenta giorni prima dell'attivazione per il Luna Park S. Caterina e venti giorni prima sia per il Parco di Primavera che in tutti gli altri casi.

Eventuali opposizioni alle determinazioni assunte potranno essere proposte al Sindaco entro quindici giorni dalla data di ricevimento del provvedimento.

In caso di rinuncia di esercenti accolti nel Parco di riferimento, la relativa area sarà assegnata direttamente dal Comandante della Polizia Municipale ad altro avente diritto individuato tra quelli inseriti nella graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 16.

A parità di requisiti preferenziali e/o nel caso della medesima attrazione, l'accoglimento sarà concesso all' esercente che sia in possesso della maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A..

Articolo 9 - Gestione delle attrazioni – assenza

L'attrazione è gestita direttamente dal titolare o da suo rappresentante in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il titolare può farsi assistere dai componenti del nucleo familiare o collaboratori dichiarati tali dall'interessato.

E' vietata la sub-concessione dell'area assegnata.

L'attrazione deve essere installata entro la data fissata dall'Amministrazione e comunicata agli interessati con la lettera di accoglimento, al fine di consentire il sopralluogo della Commissione di Vigilanza competente ad esprimere il parere ai fini del rilascio della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. del Parco.



Qualora l'esercente accolto alla manifestazione fosse impossibilitato a completare, per eccezionali e comprovati motivi di forza maggiore, le operazioni di allestimento dell'attrazione entro la data stabilita dovrà far pervenire cinque giorni prima di tale data una comunicazione esplicitando i motivi del ritardo. Non costituisce causa di forza maggiore il mantenimento in attività della propria attrazione in altra località. La ditta ritardataria dovrà farsi carico dell'eventuale ulteriore sopralluogo della citata Commissione per l'ottenimento dell'agibilità.

E' consentita l'assenza dal complesso attrazionistico, previa presentazione di apposita comunicazione da inviarsi, anche via fax, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di accoglimento.

Al titolare dell'attrazione spetta l'obbligo del rispetto di tutta le normative vigenti per l'esercizio dell'attività.

Il mancato rispetto del presente articolo comporta l'immediato allontanamento dal Parco e l'esclusione da ogni manifestazione dello spettacolo viaggiante nell'ambito comunale per i tre anni successivi.

Articolo 10 - Sostituzione delle attrazioni

La sostituzione di un'attrazione con un'altra è consentita a condizione che:

- il richiedente abbia maturato con la medesima attrazione un'anzianità di presenza non inferiore a tre anni;
- la nuova attrazione sia già inserita nell'elenco di cui all'art. 4 L. 337/68;
- la nuova attrazione non sia già presente nel Parco di riferimento, ovvero non alteri l'equilibrio tipologico previsto dall'art. 16.

Ove tuttavia la collocazione della nuova attrazione, in conseguenza dell'eventuale variazione delle misure di ingombro comportasse difficoltà oggettive nella definizione distributiva del Parco, la domanda di sostituzione non sarà accolta.

La sostituzione temporanea, con altra similare e di proprietà di terzi, è consentita solo in caso di forza maggiore; in ogni caso, la nuova attrazione dovrà essere gestita direttamente dal titolare dell'autorizzazione/concessione.

Se a seguito degli accertamenti esperiti dalla Polizia Municipale risultasse non veritiero quanto dichiarato, in relazione alla richiesta della sostituzione temporanea, la ditta sarà immediatamente allontanata dal Parco ed esclusa da ogni manifestazione dello spettacolo viaggiante nell'ambito comunale per i tre anni successivi.



Articolo 11 - Successione nell'esercizio

Il subingresso per atto tra vivi nella titolarità di una attrazione comporta il riconoscimento in capo al subentrante del punteggio acquisito dal cedente a condizione che il cedente abbia maturato una frequenza alla manifestazione di almeno tre anni e che il subentrante non sia titolare di altra attrazione inserita nel Parco, salvo il caso di subingresso tra parenti fino al secondo grado e coniugi.

Nel caso il subentrante sia una società né il legale rappresentante e né gli altri soci devono essere titolari di altre attrazioni presenti nel parco.

In caso di subingresso mortis causa, il punteggio attribuito al de cuius viene riconosciuto all'erede legittimo, prescindendo dalle limitazioni temporali di cui al primo comma e dalla titolarità di altra/e attrazione/i presente/i nel Parco.

Il subentrante dovrà installare nel Parco l'attrazione acquisita mantenendola per i tre anni successivi al subingresso.

Articolo 12 - Attrazioni di novità

Al Parco possono essere ammesse attrazioni cosiddette "novità", per un periodo di un anno e per un massimo di due attrazioni, anche in deroga alla composizione tipologica .

Per attrazione "novità" s'intende un'attrazione che non sia stata presente nel Parco di riferimento durante i 5 anni antecedenti la richiesta di ammissione.

L'ammissione al Parco non dà luogo a punteggio.

Articolo 13 - Obblighi – divieti

Gli esercenti ammessi sono tenuti a:

- allestire l'attrazione nell'area assegnata, secondo la planimetria all'uopo predisposta dal Comando della Polizia Municipale, entro la data fissata dall'Amministrazione;
- osservare tutte le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo/concessorio;
- esporre in maniera visibile dall'esterno dell'impianto il titolo legittimante l'esercizio ed il tariffario.

E' fatto divieto di:

- occupare l'area assegnata prima della data fissata dall'amministrazione comunale per l'inizio delle operazioni di allestimento;
- arrecare danni a beni di proprietà comunale: eventuali danneggiamenti comporteranno l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- comportarsi in maniera scorretta nei confronti degli utenti, dei colleghi attrazionisti e/o di altre persone presenti, a vario titolo, nel complesso allestito; costituisce comportamento



scorretto il mancato pagamento di quote di partecipazione a spese cumulative anticipate da altri esercenti o, se nominato, dal comitato di parco, per l'organizzazione, il funzionamento e/o la promozione del complesso attrazionistico.

La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, l'allontanamento immediato dal Parco e l'esclusione da ogni manifestazione dello spettacolo viaggiante nell'ambito comunale per i tre anni successivi.

Articolo 14 - Carovane di abitazioni e carriaggi

La sistemazione delle carovane e/o dei veicoli adibiti ad abitazione avviene, di norma, nell'area attrezzata ubicata nel parcheggio sud dello stadio "Friuli", fatte salve eventuali decisioni diverse assunte dall'Amministrazione.

E' vietato ospitare in detti luoghi carriaggi o carovane di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a partecipare all'attività del complesso attrazionistico al momento funzionante.

Eventuali veicoli non autorizzati non hanno diritto di permanenza.

Articolo 15 - Comitati organizzativi

I partecipanti ai complessi attrazionistici di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nominano propri rappresentanti e ne comunicano i nominativi all'Amministrazione. Tali rappresentanti curano i rapporti con l'Amministrazione per tutte le iniziative ed istanze di carattere generale relative al Parco di riferimento.

Articolo 16 - Composizione dei complessi attrazionistici

La Giunta Comunale delibera la composizione base dei complessi attrazionistici secondo i seguenti criteri:

Per il Luna Park di S. Caterina vengono dichiarati frequentatori abituali, ed entrano di diritto nel parco, gli esercenti che abbiano maturato, alla data di approvazione del presente Regolamento, un'anzianità di frequenza di 20 anni.

Per il Parco di Primavera vengono dichiarati frequentatori abituali, ed entrano di diritto nel parco, gli esercenti che abbiano maturato, alla data di approvazione del presente Regolamento, un'anzianità di frequenza di 5 anni.

Al fine di garantire una presenza equilibrata di tutte le attrazioni ed il completamento tipologico dei vari parchi, il Comandante della Polizia Municipale determina la graduatoria degli attrazionisti che abbiano fatto domanda di partecipazione, non compresi nell'elenco dei frequentatori abituali. Tale graduatoria sarà determinata assegnando un punto per ogni anno di



frequenza e per tipologia di attrazione, e da essa si attingerà per completare il parco, anche in caso di rinuncia da parte di assegnatari dell'area.

Nei parchi tradizionali ogni esercente può partecipare con una sola attrazione; vengono fatti salvi i diritti degli esercenti che nell'ultima edizione (2002) erano presenti con più attrazioni.

Art. 17 - Spettacoli circensi

Gli esercenti interessati all'installazione di complessi circensi nelle aree appositamente destinate, devono presentare domanda, redatta secondo la normativa vigente, almeno 30 giorni prima della data di inizio delle rappresentazioni.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- le generalità del richiedente, compreso il codice fiscale e la P. IVA
- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza;
- il periodo esatto delle rappresentazioni e quello di permanenza, nonché la superficie complessiva da occuparsi.

In caso di più domande concomitanti, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione; in ogni caso l'Amministrazione si riserva di dare la preferenza a spettacoli circensi che non prevedano l'uso di animali.

L'intervallo tra il termine di una installazione e l'inizio della successiva non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

Le ditte esercenti lo spettacolo circense versano un deposito cauzionale o una fidejussione bancaria pari a 10 volte l'importo del canone O.S.A.P. a garanzia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni amministrative irrogate in relazione all'attività.

La Giunta Comunale può deliberare il numero massimo di spettacoli circensi da tenersi nell'anno solare.

Articolo 18 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia e da quanto espressamente richiamato in ogni singolo articolo di questo regolamento.

Articolo 19 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti che disciplinano lo spettacolo viaggiante.

Articolo 20 - Abrogazioni



Il presente Regolamento abroga e sostituisce il regolamento per gli spettacoli viaggianti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 d'ord. del 27/05/1994 ed aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 112 d'ord. 21/7/1995.

